



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**CERCONE ROBERTO**



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

**PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA TENUTA  
DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO E PER LE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI  
REGISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMI 7 E 8, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

**LA BANCA D'ITALIA**

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visti il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto, in particolare, l'articolo 37, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

D'intesa con la Consob e l'Ivass;

Sentita l'Unità di Informazione Finanziaria;

**ADOTTA**

l'accluso: **Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.**

Roma, 3 aprile 2013

IL GOVERNATORE

Ignazio Visco



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

**Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

## PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1* *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) “*direttiva*”, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- b) “*decreto antiriciclaggio*”, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- c) “*codice in materia di protezione dei dati personali*”, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) “*TUB*”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- e) “*TUF*”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- f) “*CAP*”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
- g) “*UIF*”, l’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6 del decreto antiriciclaggio;
- h) “*destinatari*”, i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1;
- i) “*attività istituzionale*”, l’attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l’iscrizione ovvero l’autorizzazione da parte dell’Autorità Pubblica;
- j) “*gruppo*”, il gruppo bancario di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le società di cui all’articolo 2359 del Codice Civile;
- k) “*rapporto continuativo*”, un rapporto contrattuale di durata rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione ovvero una prestazione professionale resa dai soggetti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del decreto antiriciclaggio;
- l) “*operazione*”, la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento indipendentemente dalla riconducibilità o meno a un rapporto continuativo in essere;
- m) “*operazione frazionata*”, un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

- n) *“operazione occasionale”*, un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
- o) *“mezzi di pagamento”*, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di trattenuta, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- p) *“carte di pagamento”*, carte di debito, carte di credito e carte prepagate ovvero ogni altra carta che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- q) *“tasso di cambio”*, il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest’ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d’Italia;
- r) *“cliente”*, il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestati;
- s) *“esecutore”*, il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
- t) *“titolare effettivo”*, 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione (in breve, *“titolare effettivo sub 1”*); 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio (in breve, *“titolare effettivo sub 2”*);
- u) *“dati identificativi”*, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale<sup>1</sup> o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale<sup>2</sup>;
- v) *“archivio unico informatico”*, un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel presente provvedimento e nei relativi allegati;
- w) *“pubblica amministrazione”*, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- x) *“provvedimento sull’adeguata verifica”*, il provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto antiriciclaggio.

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente Provvedimento, nel caso di soggetti esteri, rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall’Autorità italiana, ove rilasciato.

<sup>2</sup> Vale quanto precisato nella nota 1.

**Art. 2**  
**(Destinatari e obblighi applicabili)**

I. Il presente provvedimento si applica a:

- a) banche;
- b) Poste Italiane S.p.A.;
- c) istituti di moneta elettronica (IMEL);
- d) istituti di pagamento (IP);
- e) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- f) società di gestione del risparmio (SGR);
- g) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- h) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
- i) agenti di cambio;
- j) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- k) intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
- l) società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del TUF;
- m) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- n) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- o) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (ad eccezione di quelle di cui all'art. 199, comma 2, del TUF);
- p) soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;
- q) soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
- r) soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del decreto antiriciclaggio;
- s) operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

I destinatari sono stati indicati sulla base delle modifiche apportate al d. lgs. 231/2007 dall'art. 27 del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141. In relazione al regime transitorio, il presente provvedimento si applica ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del d. lgs. 141/2010, fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dal titolo III del citato decreto n. 141/2010.

2. I destinatari, a eccezione di quelli indicati alle lettere p) e q), devono istituire l'archivio unico informatico per registrare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi e alle operazioni. I soggetti indicati alle lettere n), p) e q) utilizzano modalità semplificate di registrazione.

3. Gli obblighi di registrazione si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dei destinatari nonché a ogni prestazione professionale svolta

dalle società indicate al comma 1, lett. r). Non rientrano nell'attività istituzionale le incombenze relative all'organizzazione e all'amministrazione interna del destinatario.

4. L'archivio unico informatico può non essere istituito qualora siano presenti esclusivamente rapporti continuativi registrati ai sensi del comma 5 ovvero operazioni di cui all'art. 10.

5. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico a condizione che siano previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati. L'interrogazione di tali archivi deve garantire la possibilità di ottenere informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la tracciabilità delle registrazioni prima della modifica.

6. Al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, i destinatari devono istituire idonee misure di controllo interno in materia di tenuta dell'archivio unico informatico e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori per garantire gli adempimenti di cui al presente provvedimento.

7. I destinatari acquisiscono i dati rilevanti per la registrazione ai fini di un possibile utilizzo per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per analisi effettuate dalla UIF. I destinatari rendono disponibili alle autorità competenti le informazioni contenute nell'archivio unico informatico ai fini della ricerca e dell'acquisizione delle prove e delle fonti di prova nel corso di procedimenti penali, sia nella fase delle indagini preliminari sia nelle fasi processuali successive, anche per l'applicazione delle misure di prevenzione.

8. I destinatari predispongono gli opportuni profili di sicurezza per l'accesso ai dati registrati nell'archivio unico informatico al fine di assicurarne la riservatezza.

### **Art. 3** **(Rapporti continuativi)**

1. Gli obblighi di registrazione sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi sia nominativi sia al portatore.

2. Sono soggetti a registrazione i rapporti continuativi costituiti da "conti", da "depositi" o da "altri rapporti continuativi" e i rapporti continuativi che si instaurano in relazione alla ricezione di un incarico o mandato rientranti nell'attività istituzionale dei destinatari:

- a) il termine "conti" include il conto corrente e conti analoghi. Sono esclusi i conti transitori utilizzati in attesa dell'imputazione contabile definitiva delle operazioni e i conti di natura analoga (ad esempio, i conti debitori e creditori diversi, su cui sono registrate posizioni di debito o credito originate da transazioni occasionali);
- b) il termine "depositi" comprende i depositi a risparmio bancari o postali, la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari, anche in forma dematerializzata, i depositi chiusi, i depositi vincolati e la locazione delle cassette di sicurezza;
- c) l'espressione "altri rapporti continuativi" va riferita, a titolo esemplificativo, a:



- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario;
- rilascio di garanzie e impegni di firma da parte dei destinatari;
- emissione e gestione di carte di pagamento. Il rapporto continuativo va riferito sia ai titolari delle carte sia agli esercenti convenzionati;
- l'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico come definita dall'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29;
- la prestazione di servizi di investimento di cui agli artt. 1 e 33, comma 2, lettera e-bis), del TUF;
- la sottoscrizione di polizze assicurative rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
- la sottoscrizione di polizze di pegno;
- l'amministrazione fiduciaria di beni di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- l'acquisto di moneta elettronica memorizzata su dispositivi ricaricabili su cui il limite per l'importo trattato in un anno civile sia superiore a € 2.500.

3. La presenza di uno o più rapporti di delega a operare su un rapporto continuativo va rilevata con una o più registrazioni autonome secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

4. Fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo:

- la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- l'investimento in strumenti finanziari derivati;
- l'investimento in pronti contro termine;
- la sottoscrizione di certificati di deposito, di buoni fruttiferi postali, di prestiti obbligazionari, di titoli del debito pubblico e di titoli analoghi;
- l'emissione di carte di debito e di credito da parte di banche, Poste Italiane S.p.A., IMEL e IP accessorie al conto di cui il titolare della carta risulta intestatario o delegato;
- l'accensione di rapporti strumentali all'esecuzione della prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1 del TUF;
- l'acquisto di crediti effettuato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130;
- il deposito di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, per consentire la partecipazione alle assemblee sociali;
- i pagamenti effettuati presso società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento.

5. I destinatari possono avvalersi della facoltà di non procedere all'apertura di un nuovo rapporto continuativo nei casi di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui, finanziamenti in valuta ovvero leasing finanziario, qualora effettuati a valere su un conto corrente preesistente presso lo stesso soggetto erogante ed avente come intestatario il soggetto finanziato.

6. Alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r) si applicano i commi 1 e 3 del presente articolo.

**Art. 4**  
**(Operazioni)**

1. Gli obblighi di registrazione sussistono per ogni operazione, anche frazionata, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000.
2. I destinatari registrano anche le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 per le quali gli agenti di cui all'art. 11, comma 3, lett. d) del decreto antiriciclaggio sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 15, comma 4 del decreto medesimo.
3. Gli obblighi di registrazione sussistono, altresì, per le banche, Poste Italiane S.p.A., IP e IMEL quando intervengono nei trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio per importi pari o superiori a € 15.000.
4. Ai fini dell'individuazione dell'importo delle operazioni da registrare nell'archivio unico informatico non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.
5. Il presente articolo non si applica alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r).

**Art. 5**  
**(Operazioni frazionate)**

1. Le registrazioni delle operazioni frazionate includono tutte le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 effettuate nella stessa giornata anche successivamente al raggiungimento della predetta soglia; gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate
2. I destinatari devono adottare misure organizzative per conoscere le operazioni eseguite dal cliente presso tutti i punti operativi, in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Nel caso di ordini di pagamento o di accredito, ciascun intermediario effettua le aggregazioni con riferimento al cliente per il quale interviene.
3. Il presente articolo non si applica alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r).

**PARTE II**  
**DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

**TITOLO I**  
**REGISTRAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI**

**Art. 6**  
**(Criteri di registrazione)**

1. La registrazione di rapporti continuativi è effettuata dal destinatario presso il quale il rapporto è incardinato, ancorché il rapporto sia stato instaurato per il tramite di altri destinatari (cfr. “provvedimento sull’adeguata verifica”, parte VI, sezione II).
2. La registrazione di operazioni è effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo, ancorché l’operazione sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari (cfr. “provvedimento sull’adeguata verifica”, parte VI, sezione II).
3. La registrazione di operazioni occasionali è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente, ancorché l’operazione non intercorra con il destinatario stesso, ma, per il tramite di quest’ultimo, con un altro destinatario (cfr. “provvedimento sull’adeguata verifica”, parte VI, sezione II).
4. La registrazione delle operazioni indicate nell’art. 3, comma 4, del presente provvedimento, è effettuata dal destinatario con il quale l’operazione è intercorsa, ancorché l’operazione stessa sia stata eseguita per il tramite di altri destinatari (cfr. “provvedimento sull’adeguata verifica”, parte VI, sezione II).
5. Nei casi previsti nei commi precedenti, resta fermo che gli altri destinatari eventualmente intervenuti, diversi dal destinatario con il quale il rapporto è stato incardinato o l’operazione è intercorsa, provvedono alle registrazioni di propria pertinenza in relazione ai rapporti intercorsi con il cliente (cfr. “provvedimento sull’adeguata verifica”, parte VI, sezione II).
6. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la registrazione dell’operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.
7. Alla registrazione delle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento o accredito provvedono i destinatari cui l’ordine del cliente è rivolto.
8. Qualora un’operazione venga disposta con un ordine di pagamento o di accredito avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all’estero, l’obbligo di registrazione grava sull’intermediario residente intervenuto nell’operazione.
9. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a m), o) e s), i quali registrano i dati e le informazioni nel proprio archivio unico informatico.
10. I criteri di cui ai precedenti commi non si applicano ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettere n), p) e q), i quali utilizzano modalità semplificate di registrazione.
11. Nei casi previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 i destinatari trasmettono immediatamente i dati ai soggetti tenuti all’obbligo di registrazione, anche per il tramite degli altri soggetti di cui all’art. 11, comma 3 del decreto antiriciclaggio intervenuti nell’operazione.

**Art. 7**  
**(Dati e informazioni da acquisire e registrare)**

1. Ai fini dell'obbligo di registrazione sono da inserire nell'archivio unico informatico i seguenti dati e informazioni:
  - a) con riferimento ai rapporti continuativi, la data, il punto operativo in cui è stato instaurato, il numero del rapporto, l'attività economica, i dati identificativi del cliente intestatario del rapporto;
  - b) con riferimento all'operazione, la data, il punto operativo in cui è stata disposta (filiale, agenzia, ufficio postale ecc.), la causale che codifica la tipologia dell'operazione, l'importo, il numero dell'eventuale rapporto continuativo movimentato, i dati identificativi del cliente, i dati identificativi dell'eventuale soggetto esecutore, i dati identificativi di eventuali titolari effettivi sub 1);
  - c) con riferimento ai legami di cui all'art. 9, comma 2, la data, i dati identificativi del cliente o del soggetto per conto del quale un'operazione è effettuata, i dati identificativi dei titolari effettivi sub 2).
  
2. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento, le informazioni aggiuntive da registrare, rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o denominazione sociale del beneficiario e, ove noti, il numero del rapporto, l'indirizzo e la sede o il paese estero del beneficiario nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell'intermediario che effettua l'accredito dell'importo o il pagamento al soggetto beneficiario.
  
3. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accredito, le informazioni aggiuntive da registrare rispetto a quanto indicato al comma 1 lettera b), sono nome e cognome o denominazione sociale dell'ordinante e, ove noti, il numero del rapporto, l'indirizzo e la sede o il paese estero dell'ordinante nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell'intermediario presso il quale l'ordine è stato disposto.
  
4. Ai fini del presente articolo si intende:
  - a) per "*data*", con riferimento ai rapporti continuativi, quella di apertura, variazione o chiusura; con riferimento al titolare effettivo quella in cui il destinatario viene a conoscenza del legame con il cliente intestatario del rapporto; con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso uno dei destinatari del provvedimento ovvero presso altri soggetti di cui all'art. 11, comma 3 del decreto antiriciclaggio;
  - b) per "*causale*", la tipologia dell'operazione in base al codice "*causale analitica*" attribuito ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'allegato n. 1;
  - c) per "*importo*", l'ammontare complessivo dei mezzi di pagamento utilizzati, con evidenza della parte in contanti.
  
5. Alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r) si applicano esclusivamente il comma, 1 lett. a) e c).

**Art. 8**  
**(Modalità di registrazione)**

1. I destinatari registrano le operazioni disposte dalla clientela secondo le causali indicate nell'allegato n. 1 Causali analitiche.
2. Le informazioni acquisite ai fini dell'obbligo di registrazione devono essere tempestivamente inserite nell'archivio unico informatico e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di cui all'art. 7 comma 4, lettera a).
3. Ai fini della registrazione delle operazioni frazionate, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia.
4. Qualora vi sia necessità di rettificare dati o informazioni già registrate nell'archivio unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza i cambiamenti apportati conservando evidenza dell'informazione precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.
5. Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all'art. 11, comma 3, del decreto antiriciclaggio, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.
6. Nella registrazione delle operazioni deve essere evidenziata, mediante apposita valorizzazione di un campo specifico, la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al tasso di cambio di effettiva negoziazione ovvero, in assenza di negoziazione, al tasso di cambio del giorno dell'operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa.
7. Le operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Devono comunque essere registrati i dati identificativi di chi esegue l'operazione.
8. Alle società indicate all'art. 2, comma 1, lett. r) si applicano esclusivamente i commi 2 e 4.

**Art. 9**  
**(Registrazione del titolare effettivo)**

1. L'eventuale titolare effettivo sub 1) va rilevato nel "tipo informazione 9" secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.
2. Quando il cliente o il soggetto per conto del quale è effettuata un'operazione è un'entità diversa da persona fisica, il titolare effettivo sub 2 di tale entità va rilevato con un'autonoma registrazione rappresentativa del legame con l'entità controllata o posseduta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

3. Per la registrazione dei rapporti continuativi intrattenuti e delle operazioni disposte dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), i destinatari, con le modalità indicate negli standard tecnici, procedono:

- a) in presenza di un rapporto riconducibile a una pluralità di fiduciari, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferita l'operazione nel "tipo informazione 9";
- b) in presenza di un rapporto riconducibile a un solo fiduciante, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferito il rapporto nel "tipo informazione 9".

4. Nel caso di operatività con enti creditizi o finanziari insediati in Stati extracomunitari (cfr. "provvedimento sull'adeguata verifica", parte VI, sezione I) ove il destinatario lo ritenga necessario ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, sono registrati i dati del soggetto per conto del quale l'ente creditizio o finanziario svolge l'operatività, secondo le disposizioni del presente articolo.

#### *Art. 10*

##### *(Deroghe agli obblighi di registrazione)*

1. I destinatari non procedono alla registrazione di rapporti continuativi e di operazioni posti in essere con i soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, lettere da a) a d) del decreto antiriciclaggio e con le succursali stabilite in Italia di tali soggetti aventi sede legale in uno stato estero nonché nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto antiriciclaggio. La deroga non opera per le operazioni indicate nella parte VI, sezione I del provvedimento sull'adeguata verifica.

2. Gli obblighi sono, altresì, esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dai destinatari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e con la Banca d'Italia.

3. Gli obblighi di registrazione non sussistono per i rapporti e per le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1), lettera n), numero 2) del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-quinquies del TUF. Si fa riferimento ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni nei quali le risorse della clientela sono investite.

#### *Art. 11*

##### *(Modalità semplificate di registrazione)*

1. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. registra in archivio unico informatico i rapporti continuativi, compresi i dati dell'eventuale titolare effettivo e le operazioni, relativamente a finanziamenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 25 e 26 del decreto antiriciclaggio ovvero a erogazioni di fondi che non siano effettuate per conto dello Stato. Poste Italiane S.p.A. registra i rapporti continuativi e le operazioni inerenti la raccolta di risparmio postale effettuata per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

2. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 1, lettere p) e q) possono adempiere agli obblighi semplificati di registrazione mediante il riversamento mensile delle informazioni, di cui ai commi successivi, in un archivio dedicato predisposto con strumenti di informatica anche diretta. Devono comunque essere previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati nonché la possibilità di trarre, con apposite interrogazioni,

informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la tracciabilità della registrazione prima della modifica.

3. I soggetti disciplinati dall'art. 112 del TUB registrano i rapporti continuativi relativamente alle garanzie rilasciate ai richiedenti, indicando l'eventuale presenza di titolari effettivi. I destinatari che erogano fondi a favore di soggetti garantiti dai Confidi, comunicano a questi ultimi, entro trenta giorni, i dati relativi all'estinzione del finanziamento.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), registrano le operazioni che, cumulativamente a seguito di frazionamento, sono di importo pari o superiore a € 15.000 avendo a riferimento il tasso di cambio di effettiva negoziazione.

#### *Art. 12*

#### *(Caratteristiche, tenuta e gestione dell'archivio unico informatico)*

1. L'archivio unico informatico è formato e gestito a cura di ciascun destinatario, secondo gli standard e le compatibilità informatiche stabilite dal presente provvedimento e dai relativi allegati.

2. Per la tenuta e gestione dell'archivio unico informatico, i destinatari possono avvalersi di un autonomo centro di servizio, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso e ferme restando le responsabilità previste dalla legge. L'incarico può essere, altresì, conferito a un altro destinatario. In ogni caso deve essere assicurata l'unità logica dell'archivio, la sua separatezza da altri archivi tenuti dal medesimo soggetto, anche avvalendosi dei medesimi supporti hardware.

3. I destinatari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizio, per la tenuta e la gestione del proprio archivio anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto antiriciclaggio. Devono essere, comunque, garantite la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun destinatario e la possibilità di ottenere evidenze aziendali integrate.

4. Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico, ovvero negli archivi di cui all'articolo 2, comma 5, devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

## **TITOLO II ALTRE DISPOSIZIONI**

#### *Art. 13*

#### *(Protezione dei dati e delle informazioni)*

1. Agli obblighi di registrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Gli intermediari devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

3. L'adempimento degli obblighi di registrazione costituisce "trattamento dei dati", come definito nel primo comma lettera a) dell'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Nella tenuta dell'archivio unico informatico, i destinatari sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

*Art. 14*  
*(Variazioni di dati e di coordinate)*

1. Per variazione di dati deve intendersi il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi, a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi, come ad esempio la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto, l'aggiornamento degli estremi del documento di identificazione nonché le variazioni relative all'intestazione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, nei casi in cui queste ultime non siano effettuate tramite la chiusura del rapporto giuridico sottostante e la riapertura di uno nuovo.

2. La variazione dà luogo a due registrazioni che evidenziano, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni con le modalità previste nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

3. Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di rapporti continuativi, deleghe o legami dovuto a motivi tecnici, quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi.

4. Configura l'ipotesi di cui al comma precedente anche il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario.

5. In caso di variazione di coordinate, devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte rispettivamente dalle vecchie e dalle nuove coordinate nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta con le modalità previste nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

6. L'applicazione della procedura ordinaria di adeguata verifica a un cliente, già sottoposto agli obblighi semplificati di cui agli articoli 25 e 26 del decreto antiriciclaggio, comporta la registrazione di



apertura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta. L'applicazione degli obblighi semplificati di cui agli articoli 25 e 26 del decreto anticiclaggio a un cliente, già sottoposto ad adeguata verifica ordinaria, comporta la registrazione di chiusura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta.

#### **Art. 15**

##### ***(Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione)***

1. I soggetti cedenti dipendenze o rami di azienda devono registrare la chiusura dei rapporti ceduti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate.
2. In caso di scissione, il destinatario che si scinde deve registrare la chiusura dei rapporti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate. Qualora il soggetto che si scinde cessa l'attività trasferisce il proprio archivio unico off-line alla UIF entro i successivi sei mesi.
3. In caso di fusione, il destinatario che cessa l'attività deve registrare, entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto, la chiusura dei rapporti e trasferire, entro la stessa data, l'archivio unico al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.
4. Nei casi previsti ai commi precedenti i destinatari cui sono trasferiti i rapporti continuativi e le relative deleghe e legami devono eseguire, entro i successivi tre mesi, apposite registrazioni di apertura, indicando la codifica relativa alla variazione intervenuta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.
5. Fino alla chiusura dei rapporti di cui ai commi precedenti, i destinatari possono continuare a registrare le operazioni negli archivi unici informatici preesistenti la trasformazione societaria.
6. I destinatari che cessano di svolgere attività soggette agli obblighi del presente provvedimento registrano la chiusura dei rapporti entro tre mesi e assicurano la disponibilità delle informazioni contenute nell'archivio per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
7. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, i destinatari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, registrano la chiusura dei rapporti e trasferiscono l'archivio unico informatico alla UIF entro i successivi sei mesi. Nel caso in cui nell'AUI siano presenti codici di connessione con l'anagrafe, questi ultimi devono essere sostituiti dai dati anagrafici corrispondenti. I destinatari non devono trasmettere le registrazioni rettifiche.

### **PARTE III DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 16**  
**(Disposizioni finali)**

1. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 ai rapporti continuativi e alle operazioni poste in essere a partire da tale data.



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**CERCONE ROBERTO**

**ALLEGATO N. 1**

**CAUSALI ANALITICHE**

Ciascun destinatario registra le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati nel provvedimento e delle presenti istruzioni secondo le causali analitiche di seguito specificate, distinte a seconda della tipologia di destinatari.

<b>Tabella 1</b>	Banche e Poste Italiane S.p.A.
<b>Tabella 2</b>	Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/05
<b>Tabella 3</b>	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Società di Gestione del Risparmio (SGR) e agenti di cambio
<b>Tabella 4</b>	Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)
<b>Tabella 5</b>	Società fiduciarie richiamate dall'art. 199 del TUF
<b>Tabella 6</b>	Intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB
<b>Tabella 7</b>	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
<b>Tabella 8</b>	Istituti di Pagamento
<b>Tabella 9</b>	Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
<b>Tabella 10</b>	Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
<b>Tabella 11</b>	Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.
<b>Tabella 12</b>	Soggetti disciplinati dall'articolo 111 del TUB (microcredito).
<b>Tabella 13</b>	Soggetti disciplinati dall'articolo 112 del TUB (confidi).
<b>Tabella 14</b>	Cassa Depositi e Prestiti

### PARTE I – BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.

Nella tabella seguente sono riportate le causali analitiche utilizzabili da banche e Poste Italiane S.p.A.. Sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di alcune delle causali analitiche in essa contenute. L'attribuzione del segno (Dare o Avere) va effettuata considerando i flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi. Di norma esso è attribuito a seconda che il cliente effettui l'operazione a valere su conti correnti o conti analoghi (quali i conti carta) ("*operazioni eseguite su conto*") ovvero utilizzi esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore che non transitano su rapporti continuativi ("*operazioni eseguite per cassa*"). Le operazioni del primo tipo dovranno avere valorizzato l'attributo del rapporto continuativo movimentato. In alcuni casi l'attribuzione del segno è univoca per esigenze specifiche di rilevazione.

**TABELLA 1 – Causali analitiche per banche e Poste Italiane S.p.A.**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
F1	Incasso assegno circolare altro intermediario	D
F2	Incasso assegno circolare stesso intermediario	D
F3	Cambio assegni tratti su altro intermediario	D
F4	Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario	D
A2	Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario	D
03	Versamento contante a mezzo sportello automatico o cassa continua	A
D1	Versamento di contante	A
52	Prelevamento con moduli di sportello	D
G1	Versamento assegni tratti su altro intermediario	A
G2	Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario	A
G3	Versamento titoli di credito tratti su altro intermediario con resto	A



G4	Versamento titoli di credito tratti sullo stesso intermediario con resto	A
G5	Versamento titoli di credito e contante (residuale)	A
I3	Addebito per estinzione assegno	D
G7	Versamento assegno circolare altro intermediario	A
G8	Versamento assegno circolare stesso intermediario	A
I0	Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia	D
33	Emissione assegni di traenza	D
51	Emissione assegni turistici	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
06	Accredito per incassi con addebito preautorizzato	A
07	Accredito per incassi con addebito non preautorizzato o per cassa	A
59	Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico	A/D
09	Incasso tramite POS	A
27	Emolumenti	A/D
50	Pagamenti diversi	A/D
54	Incassi diversi	A/D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A/D
58	Esecuzione di reversali	A/D
31	Effetti ritirati	A/D
46	Incasso di mandato di pagamento	A/D
43	Pagamento tramite POS	D
39	Disposizione per emolumenti	D
29	Accredito o incasso R.I.B.A.	A/D
30	Accredito o incasso effetti al S.B.F.	A/D
56	Ricavo effetti o assegni in euro e/o valuta estera al dopo incasso	A/D
64	Accredito o incasso effetti presentati allo sconto	A/D
48	Bonifico in arrivo	A
AA	Bonifico dall'estero	A
26	Bonifico in partenza	D
AA	Bonifico per l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - ordinante	D
47	Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	A/D
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	A/D
BP	Incasso rimesse documentate da o per l'estero	A/D
24	Incasso di documenti su Italia	A/D
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	A/D
BQ	Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	A/D
53	Addebito per utilizzo credito documentario su Italia	A/D
25	Pagamento di documenti su Italia	A/D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	A/D
BI	Erogazione finanziamento import	A/D
BM	Erogazione finanziamento export	A/D
15	Rimborso finanziamenti	A/D
BL	Rimborso finanziamento import	A/D
BN	Rimborso finanziamento export	A/D
74	Pagamento canone leasing	A/D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	A/D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	A/D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	A/D
BV	Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	A/D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A/D
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	A/D
BG	Rimborso pronti contro termine	A/D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A/D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A/D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A/D
BZ	Emissione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A/D
BS	Consegna titoli al portatore	A
BR	Ritiro titoli al portatore	D
CI	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D



C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore ad altro Istituto	D
C5	Immissione dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	A
C6	Uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	D
C7	Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	A
C0	Vendita d'oro e metalli preziosi	A/D
C9	Acquisto d'oro e metalli preziosi	A/D
42	Effetti insoluti o protestati	D
55	Assegni bancari insoluti o protestati	D
37	Insoluti RI.BA.	A/D
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari	D
08	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	D
32	Effetti richiamati	A/D
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
C8	Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (ricevente)	D
U2	Consegna mezzi di pagamento da parte di clientela	A
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A
DG	Cambio taglio banconote	A

### Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

**D1 Versamento di contante:** accoglie le operazioni che si sostanziano in un versamento di banconote e/o monete metalliche. L'attributo A23 (Flag contante) deve assumere il codice <1> e l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo versato in contante. La causale va utilizzata anche per operazioni di versamento realizzate con contante virtuale, con l'attributo A23 (Flag contante) valorizzato a <0> e l'attributo B15 non valorizzato.

**U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex art. 49, D.Lgs. 231/07:** va utilizzata da banche e Poste Italiane S.p.A. per tutti i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi. La causale U1 include, altresì, i casi in cui un cliente di altro destinatario conferisce/riceve a/da quest'ultimo denaro contante attraverso punti operativi di banche o Poste Italiane S.p.A..

**F1 – F3 – G1 – G3 – G7** accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti su un intermediario diverso da quello che procede alla registrazione. Gli intermediari provvedono alla registrazione delle operazioni dividendo per tipologia di assegni.

**F2 – F4 – A2 – G2 – G4 – G8** accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti sullo stesso intermediario che procede alla registrazione.

**33 Emissione assegni di traenza:** accoglie l'addebito sul conto corrente dei soggetti richiedenti l'assegno di traenza. Qualora i conti siano intestati a uno dei destinatari, per cui vige l'esonero dalla registrazione nell'AUI di banche o Poste Italiane S.p.A., l'operazione viene registrata con apposite codifiche nell'AUI del soggetto richiedente (cfr., ad esempio, la tabella n. 2 per le imprese assicurative).

**50 Pagamenti diversi:** va utilizzata come causale residuale per i pagamenti.



**54 Incassi diversi:** va utilizzata come causale residuale per gli incassi.

**G3/G4 Versamento di titoli di credito con resto (altro intermediario o stesso intermediario):** conformemente al principio per cui non possono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella causale deve essere indicato l'importo totale dei titoli versati. Il contante ritirato, se di importo pari o superiore a € 15.000 o al diverso limite stabilito per i casi di frazionamento, va individuato autonomamente con la causale 52 Prelevamento con moduli di sportello.

Nel caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo pari o superiore a € 15.000, devono essere valorizzate le causali D1 e/o G1 e/o G2 e/o G7 e/o G8 anche se ciascuna per importi singolarmente inferiori al predetto limite, con l'attivazione dell'attributo di connessione A53. L'attributo A22 (flag frazionata) deve inoltre riportare il valore <0>. La medesima modalità di registrazione deve essere osservata in caso di versamento composito effettuato per mezzo di cassa continua (causali 3 e/o G1 e/o G2 e/o G7 e/o G8).

**G5 Versamento di titoli di credito e contante:** va attivata ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate in caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo inferiore ai € 15.000. Deve essere riportato nell'attributo A22 (flag frazionata) il valore <1>. Deve essere indicata la parte eseguita in contante.

**A2 Incasso proprio assegno:** accoglie anche gli assegni che il cliente ha tratto su un conto in essere presso una diversa dipendenza dello stesso intermediario. La registrazione dell'addebito per estinzione dell'assegno non va effettuata.

**F3 Cambio assegni tratti su altro intermediario:** deve essere valorizzata anche nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno emesso all'ordine <me medesimo> a valere su un conto in essere presso altro intermediario.

**F4 Cambio assegni di terzi tratti sullo stesso intermediario:** deve essere valorizzata nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno tratto su un conto della stessa banca che esegue la registrazione. Deve essere effettuata anche la registrazione dell'addebito per estinzione assegno.

**DB/DC Vendita/Acquisto di banconote estere contro euro:** devono essere utilizzate per le operazioni di cambio propriamente dette e dunque per l'acquisto o la vendita di banconote estere contro euro. Le causali devono essere attivate sia quando la negoziazione avviene per cassa sia quando essa avviene con movimentazione di conto corrente.

**DG Cambio taglio biglietti:** va utilizzata in caso di operazioni di cambio di taglio di banconote effettuate allo sportello.

**AA Bonifico da/per l'estero:** va utilizzata per bonifici che hanno come intermediario della controparte un soggetto ubicato su piazza estera. Al riguardo, rileva l'esatta indicazione in archivio unico informatico dell'ubicazione della filiale o del punto operativo da cui/verso cui sono diretti i fondi.

**AF Disposizione di giro tra conti presso lo stesso intermediario:** va utilizzata per il trasferimento di fondi tra conti della clientela presso il medesimo intermediario indipendentemente dalla loro intestazione. Devono effettuarsi nell'archivio unico informatico due distinte registrazioni aventi





come nominativo, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine e il soggetto beneficiario. Le registrazioni dovranno inoltre contenere tutte le informazioni previste dall'articolo 7 del provvedimento.

**BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:** devono essere utilizzate per registrare la sottoscrizione o il rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

**BB/BA Acquisito/vendita a pronti titoli e diritti di opzione:** devono essere utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

**D6/D7 Accredito - incasso/addebito-pagamento per contratti derivati:** le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli. L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

**BG/BH Sottoscrizione/rimborso pronti contro termine:** vanno utilizzate per l'operatività in pronti contro termine. La registrazione deve essere eseguita all'effettivo valore di regolamento e anche quando il pronti contro termine ha per oggetto titoli di Stato.

**BR/BS Ritiro/Consegna titoli al portatore:** vanno attivate per il ritiro o la consegna dei titoli allo sportello. In connessione a operazioni principali di diversa natura (vendita, acquisto trasferimento titoli), le causali BR e BS devono essere valorizzate contestualmente alla registrazione dell'operazione principale da cui conseguono.

**D8 Estinzione polizze assicurative ramo vita:** deve essere utilizzata in connessione alla liquidazione della prestazione relativa a una polizza vita o in caso di riscatto.

**D9 Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita:** va utilizzata anche per la registrazione dei premi ricorrenti o rateali in relazione a polizze assicurative sulla vita.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di €. 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

### **Bonifici**

La disposizione di bonifico da/per l'estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta diversa da quella dell'ordine comporta la sola registrazione dell'operazione di bonifico, con attivazione del flag valuta e non anche la registrazione dell'operazione di cambio valuta.

L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in euro, mentre l'apposito codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso. Ciò anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine.

Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a € 15.000, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante potrà eseguire un'unica registrazione, riportando negli attributi A33 e F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione "beneficiari diversi".

### **Carte prepagate/moneta elettronica**

Per la registrazione delle operazioni a valere su carte prepagate, ivi comprese quelle effettuate con moneta elettronica, si utilizzano le causali analitiche come previsto per gli altri rapporti continuativi. Per le operazioni di ricarica, prelievo, emissione o estinzione di carte prepagate con fondi provenienti o destinati da/a altri rapporti continuativi accesi presso lo stesso intermediario si utilizza la causale AF; per fondi provenienti o destinati da/a altri intermediari si utilizzano le causali dei bonifici.

Per le stesse operazioni eseguite con fondi non a valere su altri rapporti continuativi si utilizzano le causali relative al versamento o prelievo di contante, valorizzando l'attributo A23 a <1> e l'attributo B15 pari all'importo versato o prelevato nel caso di effettiva movimentazione di banconote e/o monete metalliche.

### **Operazioni in titoli**

Si registrano l'acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di trasferimento si registrano per i soli titoli al portatore.

Per la registrazione delle operazioni di acquisto titoli e successiva immissione in un conto titoli intestato all'acquirente presso lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale BB (Acquisto titoli). Analogamente, la vendita di titoli prelevati da dossier intestato al venditore verrà registrata con la sola causale BA. L'acquisto e/o la vendita andranno registrati all'effettivo valore di negoziazione.

Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte registrazioni utilizzando nel primo caso le causali BB e BR e nel secondo le causali BB e, in caso di titoli al portatore, C6 o C5.

Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore le due registrazioni andranno effettuate nel primo caso con le causali BS e BA e nel secondo con le causali C6 e BA.

Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere registrate al valore nominale.

### **Prestiti d'uso**

Fermo restando l'obbligo di registrazione del rapporto continuativo, l'operazione di consegna e ritiro di oro/metalli preziosi a fronte di prestito d'uso, non configurandosi quale movimentazione dei mezzi di pagamento, non è soggetta a registrazione nell'archivio unico informatico. Qualora a scadenza l'estinzione del prestito non avvenga con la restituzione di oro/metalli preziosi, ma con un'effettiva operazione di acquisto/vendita, deve essere attivata la causale C0 o C9.

### **Valorizzazione del contante**

Ai fini di una corretta registrazione delle operazioni eseguite in contanti, si precisa che per operazioni in contanti si intendono esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Per queste operazioni l'attributo A23 (flag contante) deve essere valorizzato a <1> e il relativo importo va inserito nell'attributo B15. Le stesse modalità sono utilizzate anche nel caso in cui il contante non copre l'intero importo della transazione.

Si precisa, inoltre, che le operazioni di prelievo/versamento di contante effettivo devono sempre valorizzare l'attributo A23 (flag contante) con il codice <1>, anche se effettuate per il tramite di società di servizi o di trasporto valori.

### **Gestione su base individuale di porta fogli di investimento per conto terzi**

Si registrano l'apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo pari o superiore a € 15.000 con le causali BJ/BK.

Vanno altresì registrate le operazioni di pagamento delle commissioni

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del provvedimento, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte su iniziativa del gestore nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate. Si precisa, di contro, che vanno registrate le operazioni di investimento e disinvestimento disposte su iniziativa del cliente nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio.

### **Prestazione del servizio di collocamento**

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento, salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.

Il servizio di collocamento richiede la registrazione di un rapporto continuativo con il cliente (sottoscrittore), salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.

La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento viene registrata con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato, salve le eccezioni previste all'art. 10, comma 1, del provvedimento. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico.

Gli obblighi di registrazione dei rapporti e delle operazioni inerenti ai prodotti di diritto estero (fondi e SICAV) sono in capo al destinatario finale che entra in contatto con il cliente secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del Provvedimento.

### **Operazioni di finanziamento in pool**

In relazione all'accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di registrazione devono essere assolti sia dalla banca capofila, se residente, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato. In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l'obbligo di registrazione va assolto solo dagli istituti che intervengono nell'operazione. L'obbligo di registrazione non sussiste per le movimentazioni di mezzi di pagamento fra i partecipanti al pool, se destinatari ai sensi del provvedimento.

### **Operazioni di versamento in circolarità infragruppo**

Nei casi in cui i clienti eseguono operazioni di versamento presso sportelli di banche appartenenti allo stesso gruppo, la banca del punto operativo presso il quale è stata effettuata la transazione trasmette i dati e le informazioni necessarie alla completa registrazione alla banca ove è incardinato il rapporto interessato.

Quest'ultima registra il versamento con la causale prevista per la tipologia di operazione indicando nel proprio archivio gli estremi della filiale (dell'altro intermediario) ove è avvenuto il versamento.

## PARTE II – DESTINATARI DIVERSI DA BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.

### 1. Principi generali

Per gli intermediari diversi da banche e Poste Italiane S.p.A (*infra* destinatari non bancari), l'utilizzo delle causali è differenziato in relazione alla complessità operativa.

**1.1. Per i destinatari non bancari che svolgono un'unica attività ovvero prestano un solo servizio**, ivi compresi i servizi accessori, sono previste causali analitiche per la registrazione del mezzo di pagamento utilizzato.

Per le operazioni di afflusso e di deflusso vanno utilizzate le causali seguenti:

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso.

I segni delle operazioni sono determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno “avere” alle operazioni di afflusso delle disponibilità e il segno “dare” per le operazioni di deflusso.

Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente, i dati dell'esecutore dovranno essere indicati nel tipo record 8, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo record 7 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

A un afflusso corrispondono tante singole registrazioni quanti sono i clienti del destinatario non bancario beneficiari dei fondi trasferiti. Le registrazioni in questo caso dovranno essere collegate dalla valorizzazione dell'attributo di connessione (A53).

Per le operazioni di deflusso di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

**1.2. Per i destinatari non bancari con un'operatività più complessa** sono previste causali analitiche che evidenziano sia il mezzo di pagamento utilizzato per l'afflusso/deflusso delle disponibilità trasferite sia l'attività, il servizio o il prodotto in cui le stesse sono impiegate/disimpiegate.

Le operazioni vanno pertanto registrate nel seguente modo:

- 1) le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievamento parziale o totale di mezzi di pagamento effettuati dalla clientela con le seguenti causali analitiche:

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

I2, I4, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso;

- 2) le operazioni relative all'impiego/disimpiego dei fondi disposte dal cliente utilizzando le causali indicate nelle relative tabelle previste per ciascun destinatario.

I segni delle operazioni sono stati determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno “avere” alle operazioni di afflusso e di impiego delle disponibilità e il segno “dare” per le operazioni di deflusso e disimpiego.

Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente, i dati dell'esecutore dovranno essere indicati nel tipo record 8, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.



Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo record 7 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

A un afflusso corrispondono tante singole registrazioni quanti sono i clienti del destinatario beneficiari dei fondi trasferiti. Le registrazioni in questo caso dovranno essere collegate dalla valorizzazione dell'attributo di connessione (A53).

Per le operazioni di deflusso/disimpiego di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

Le causali I3/I4 vanno utilizzate in relazione alle operazioni di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio per importi pari o superiori a € 15.000, poste in essere con l'intervento di banche, Poste Italiane, IP o IMEL.

## **2. Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi**

Va registrata l'apertura/chiusura del rapporto continuativo con la clientela. Le operazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela e le commissioni vanno registrate con le causali relative ai mezzi di pagamento indicate nei principi generali.

Gli intermediari con un'operatività più complessa registrano tali operazioni nell'AUI anche con le causali BJ/BK e, per quanto riguarda le commissioni, con le causali 50/54

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del provvedimento, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte su iniziativa del gestore nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidato non devono essere registrate. Si precisa, di contro, che vanno registrate le operazioni di investimento e disinvestimento disposte su iniziativa del cliente nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio.

Nel caso in cui le SIM non detengano depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio di gestione si realizzi con il conferimento da parte del cliente di delega a favore della SIM di gestione a operare su proprio conto acceso presso altro intermediario, la SIM di gestione non sarà tenuta a effettuare la registrazione delle movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale.

## **2-bis Gestione collettiva del risparmio**

Si registrano le operazioni di sottoscrizione iniziale, successiva, rimborso parziale o totale effettuate dalla clientela, con le causali che evidenziano il mezzo di pagamento utilizzato. Gli intermediari con un'operatività più complessa registrano tali operazioni nell'AUI anche con le causali BE/BF. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, del Provvedimento, tutti i rapporti e le operazioni posti in essere dal gestore nella prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio non devono essere registrati (cfr anche Provvedimento recante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, parte II, sezione II).

Vanno altresì registrate le operazioni di trasferimento di quote di fondi tra soggetti diversi

## **3. Prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti**

Va registrata l'apertura del rapporto continuativo con la clientela. Le operazioni di afflusso/deflusso di mezzi di pagamento vanno registrate con le causali indicate nei principi generali che evidenziano il mezzo di pagamento utilizzato. Gli intermediari con un'operatività più complessa registrano tali operazioni anche con le causali analitiche che evidenziano l'impiego delle stesse disponibilità con la pertinente causale analitica (BA/BB se si tratta di vendita/acquisto titoli; BE/BF fondi o altro).

Le operazioni di impiego/disimpiego effettuate nello stesso giorno e regolate in misura pari al controvalore netto della liquidità e dei titoli possono essere registrate solo per gli importi effettivamente trasferiti.

Nel caso in cui le SIM non detengano depositi di denaro o titoli per conto della propria clientela presso di sé o presso terzi e la prestazione del servizio si realizzi con il conferimento da parte del cliente di delega a favore della SIM a operare su proprio conto acceso presso altro intermediario, ovvero sia il cliente stesso a dare ordine alla propria banca agente, presso la quale sono depositati i titoli e il denaro, di regolare l'operazione inserita sul mercato dall'intermediario negoziatore, la SIM non sarà tenuta a effettuare la registrazione delle operazioni.

### Operazioni in titoli

Si registrano l'acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di trasferimento si registrano per i soli titoli al portatore.

Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere registrate al valore nominale.

### 4. Prestazione del servizio di collocamento

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento, salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.

Il servizio di collocamento richiede la registrazione di un rapporto continuativo con il cliente (sottoscrittore), salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.

La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento viene registrata con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato, salve le eccezioni previste all'art. 10, comma 1, del provvedimento. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico.

Gli obblighi di registrazione dei rapporti e delle operazioni inerenti ai prodotti di diritto estero (fondi e SICAV) sono in capo al destinatario finale che entra in contatto con il cliente secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del Provvedimento.

**TABELLA 2 – Causali analitiche per imprese di assicurazione**

Nella tabella seguente sono evidenziate le causali analitiche che devono essere utilizzate dalle imprese assicurative.

<u>Causale analitica</u>	<u>Descrizione operazione</u>	<u>Segno</u>
11	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
12	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e titoli di credito e contante	D
14	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

### Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

**I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e titoli di credito e contante:** va utilizzata nei casi in cui gli intermediari assicurativi dispongano un pagamento a mezzo titoli di credito, ovvero composito (titoli di credito e contante – in tal caso l'attributo B15 va valorizzato con l'importo in contante conferito) e nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

**I4 Deflusso disponibilità in contante, tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

**48 Bonifico in arrivo:** va utilizzata anche nei casi in cui i premi vengono pagati con rapporti interbancari diretti (RID).

**U4 Prelevamento contante < € 15.000:** va utilizzata per le operazioni di prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. La causale non forma oggetto di registrazione in AUI ma rileva solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

### Cambi di contraenza

In caso di cambio di contraenza di una polizza, si provvede a registrare l'estinzione del rapporto continuativo a nome del primo cliente e l'apertura di un nuovo rapporto continuativo a nome del nuovo cliente subentrante; le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A53 con apposito indice di connessione.

**TABELLA 3 - Causali per SIM, SGR e agenti di cambio**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (ordinante)	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a altro Istituto	D





I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A

### **Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

*I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante:* la causale va utilizzata anche per la quota di contante –di importo inferiore a € 15.000 - nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

*I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:* va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

*I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito:* la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

*I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:* va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

*I5/I6 Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori:* I5/I6 vanno utilizzate per registrare gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori.

*BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:* vanno utilizzate per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati. Le causali vanno utilizzate anche dalle SGR a operatività semplice per la registrazione del trasferimento di quote tra soggetti diversi.

*BB/BA Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione:* vanno utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

*D6/D7 Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati:* accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art.1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

*AF Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza:* va utilizzata per le richieste della cliente la concernente il trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'art. 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

**C1/C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier:** vanno utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore tra conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**C3/C4 Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto:** devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**AA Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero:** deve essere utilizzata anche per la registrazione delle operazioni di cui all'articolo 6, comma 6, del provvedimento.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** vanno utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto anticiclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

**50 Pagamenti diversi:** va utilizzata per le operazioni di pagamento effettuate dai clienti, quali, ad esempio, le commissioni.

**54 Incassi diversi:** va utilizzata per le operazioni di incasso a favore dei clienti.

**TABELLA 4 - Causali per SICAV**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
11	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
13	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL	A
14	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
12	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito e contante	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
15	Pagamento relativo a servizi accessori	A
16	Rimborso connesso a servizi accessori	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

#### **Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**I1/I3/48/AA** devono essere utilizzate per le operazioni di sottoscrizione di quote di SICAV; la causale I1 va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a €15.000 - nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2/26/AA:** devono essere utilizzate per le operazioni di rimborso, anche parziale di quote di SICAV.

**I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito:** va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

**I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

**I5/I6 Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori:** devono essere utilizzate per registrare gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto antiriciclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

Qualora il cliente intenda farsi accreditare le disponibilità derivanti dalla distribuzione di dividendi distribuiti dalle SICAV, il pagamento deve essere registrato, come deflusso, con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato.

**TABELLA 5 - Causali per società fiduciarie**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
I4	Cedole, dividendi e premi estratti	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
A7	Erogazione finanziamenti	D
I5	Rimborso finanziamenti	A
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A
BG	Rimborso pronti contro termine	D
BZ	Emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi	A
BV	Estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi	D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	D
D6	Accredito-incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito-pagamento per contratti derivati	A
H1	Sottoscrizione capitale per costituzione società	A
H2	Aumento capitale	A
H3	Rimborso capitale	D
H4	Finanziamento soci	A



H5	Rimborso finanziamento soci	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da banche o Poste Italiane S.p.A.	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a banche o Poste Italiane S.p.A.	D
50	Pagamenti diversi	A
54	Incassi diversi	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (ordinante)	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

### Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

**I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante:** la causale va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a €15.000 - nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I2 Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito:** la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

**I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** la causale va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

**26/48 Deflusso/afflusso disponibilità:** comprendono, oltre al conferimento/prelevamento di disponibilità su mandati fiduciari, anche le disposizioni di pagamento connesse con l'"impiego" delle disponibilità amministrate, come ad esempio il finanziamento soci sotto qualsiasi forma eseguito – ivi compreso l'aumento di capitale – e/o le operazioni societarie.

**BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:** devono essere utilizzate per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

**BB/BA Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione:** devono essere utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

**A7/I5 Erogazione finanziamenti/Rimborso finanziamenti:** vanno utilizzate per i finanziamenti ottenuti/rimborsati per conto del fiduciante

**D6/D7 Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati:** accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art.1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

**H1/H2/H3:** vanno utilizzate per le operazioni societarie di sottoscrizione del capitale per costituzione di società, aumento (o sottoscrizione di capitale di società già costituite) e rimborso del capitale, e effettuate per conto del fiduciante.

**H4/H5:** vanno utilizzate per le operazioni di finanziamento/rimborso a favore di società partecipate per conto del fiduciante.

**AF Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari:** devono essere utilizzate dalle società fiduciarie per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'art. 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

**C1/C2 Trasferimento titoli al portatore tra dossier:** devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**C3/C4 Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto:** devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

**AA Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero:** deve essere utilizzata anche per la registrazione delle operazioni di cui all'articolo 6, comma 6, del provvedimento.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A, IP o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto anticiclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

**TABELLA 6 - Causali per intermediari finanziari ex art. 106 del TUB**

<u>Causale analitica</u>	<u>Descrizione operazione</u>	<u>Segno</u>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	D
74	Pagamento canone leasing	A
15	Rimborso finanziamenti	A
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A

15	Pagamento relativo a servizi accessori	A
16	Rimborso connesso a servizi accessori	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

### **Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**I1 Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito e contante:** la causale va utilizzata anche per la quota di contante – di importo inferiore a €15.000 - nei casi di versamento composito; in tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I3 Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**I4 Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL:** la causale va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia ritirato contante e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante ritirato.

**BE/BF Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni:** le causali devono essere utilizzate dagli intermediari ex art. 106 del TUB per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), del TUF. Le medesime causali devono essere utilizzate da parte degli intermediari ex art. 106 TUB per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie ovvero certificati di investimento emessi dagli intermediari medesimi.

**D6/D7 Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati:** le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

**26, 48 o AA Disposizioni a favore, bonifico in arrivo o bonifico da/ verso l'estero:** vanno utilizzate anche per la registrazione delle operazioni di importo inferiore a € 15.000 per le quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lett. d) del decreto sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Nell'ambito dell'operatività "money transfer", le causali devono essere utilizzate per la rimessa dei fondi alla società che gestisce il circuito di pagamento internazionale, salve le eccezioni di cui all'articolo 10, comma 1, del provvedimento.

**15 Rimborso finanziamenti:** va utilizzata anche per registrare le operazioni relative al pagamento di rate di rimborso del debito ceduto.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** vanno utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A., IP o IMEL, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto anticiclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

**TABELLA 7 - Causali per gli IMEL**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
I7	Afflusso mediante carte di credito	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante	D
DO	Pagamento con utilizzo di moneta elettronica	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
I0	Afflusso disponibilità mediante circuiti internazionali di pagamento	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (ricevente)	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

### Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

**I1/I3/48/I7/AA:** vanno utilizzate per le operazioni di emissione o ricarica di strumenti di moneta elettronica.

**I2/26/AA:** vanno utilizzate per le operazioni di estinzione o rimborso da strumenti di moneta elettronica.

**I3 Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IP:** deve essere utilizzata anche nei casi in cui il cliente abbia richiesto l'emissione o la ricarica di moneta elettronica attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**AF Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario:** in caso di trasferimento di disponibilità tra clienti diversi presso lo stesso destinatario, va registrato il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del nuovo soggetto. Le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A53 con l'apposito indice di connessione.

**DO Pagamento con utilizzo di moneta elettronica:** va utilizzata per le transazioni regolate mediante l'utilizzo di moneta elettronica.

**U1 Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex art. 49, D.Lgs. 231/07:** va utilizzata per tutti i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi.

**U3/U4 Versamento/prelevamento contante < € 15.000:** devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate (anche per il tramite di Banche, Poste Italiane S.p.A o IP, qualora di importo superiore alla soglia prevista dall'art. 49 del decreto anticiclaggio), che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi raggiunto o superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

**TABELLA 8 - Causali per gli istituti di pagamento**

<b>Causale analitica</b>	<b>Descrizione operazione</b>	<b>Segno</b>
I1	Afflusso disponibilità per mezzo assegni	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A o IMEL.	A
48	Afflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditalmento domestici	A
I7	Afflusso mediante carte di pagamento	A
AA	Afflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditalmento dall'estero	A
I8	Afflusso disponibilità mediante rimessa di fondi	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
I4	Deflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A o IMEL	D
26	Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di pagamento domestici	D
AA	Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di addebitamento verso l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante	D
I9	Deflusso disponibilità mediante rimessa di fondi	D
49	Deflusso per utilizzo carte di pagamento	D
15	Rimborso finanziamento	A
A7	Erogazione finanziamento	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex art. 49, D. Lgs. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex art. 49, D. Lgs. 231/07 (ricevente)	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

**Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche**

**I1** Afflusso disponibilità per mezzo assegni: deve essere utilizzata nel caso in cui si intenda alimentare un conto di pagamento con assegni intestati ovvero girati per l'incasso all'istituto di pagamento.

**I3** *Afflusso disponibilità in contante tramite banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL:* va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia richiesto, per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL, il trasferimento di denaro contante in favore dell'Istituto di pagamento al fine di depositarlo sul conto di pagamento al medesimo intestato. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

**48/26** *Afflusso/Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditalmento/addebitamento domestici:* vanno utilizzate per l'esecuzione di ordini di pagamento che hanno come prestatore di servizi di pagamento della controparte un soggetto ubicato in Italia.

**I7** *Afflusso mediante carte di pagamento:* va utilizzata per l'accreditalmento del conto di pagamento del beneficiario di fondi connesso all'utilizzo di carte di pagamento.

**AA** *Afflusso/Deflusso disponibilità a seguito di esecuzione di ordini di accreditalmento/addebitamento da/ verso l'estero* va utilizzata per l'esecuzione di ordini di pagamento che hanno come prestatore di servizi di pagamento della controparte un soggetto ubicato su piazza estera.

**I8** *Afflusso disponibilità mediante rimessa di fondi:* La causale va utilizzata in relazione al trasferimento fondi ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.

**AF** *Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario:* va utilizzata in caso di trasferimento di disponibilità tra conti di pagamento intestati a soggetti diversi presso lo stesso istituto di pagamento, si registra il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del secondo soggetto. Le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A53 con l'apposito indice di connessione.